

N. 31/2026



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Tribunale Ordinario di Venezia**  
**Sezione I Civile**

Il Tribunale in composizione collegiale composto da

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Dott. Marco Campagnolo  | Presidente       |
| Dott.ssa Silvia Bianchi | Giudice relatore |
| Dott. Carlo Azzolini    | Giudice          |

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Letto il ricorso depositato da [REDACTED], nato a [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], con l'ausilio dell'OCC dott.ssa Giorgia Toffanello, per la apertura della liquidazione ai sensi degli artt. 268 e ss. cci;

ritenuta la competenza di questo Tribunale, stante la residenza dell'istante in [REDACTED];

rilevato che non risultano pendere procedure disciplinate al Titolo IV ccii;;

letta la relazione redatta dall'OCC, in cui si dà conto della completezza e della attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

ritenuto che possano ritenersi soddisfatti i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 cci, in quanto il sig. [REDACTED] versa in stato di sovraindebitamento e l'istante non è soggetto alle procedure concorsuali maggiori;

rilevato, con riferimento al reddito dell'istante, che lo stesso percepisce uno stipendio medio pari a circa [REDACTED] mensili;

osservato che l'istante possiede il bene immobile in cui risiede e un'auto di scarso valore;



ritenuto che il sig. [REDACTED] non sia nelle condizioni di fare fronte, con quanto percepisce a titolo di reddito e con il suo patrimonio, ai debiti indicati in ricorso (circa € 360.000,00), e ciò anche tenuto conto del fatto che l'istante deve provvedere al mantenimento proprio e del suo nucleo familiare (compreso l'alloggio);

rilevato, con riferimento al fabbisogno mensile dell'istante, che ogni decisione circa la parte del reddito da apprendere alla presente procedura, ai sensi dell'art. 268 co. 4 lett. b) cci, verrà presa dal nominando G.D., previa apposita istanza, da presentarsi a cura del Liquidatore, contenente la specifica indicazione della somma mensile percepita dal debitore, oltre che delle eventuali ulteriori somme percepite a titolo di tredicesima e quattordicesima, e delle spese documentate mensili che l'istante (e, se del caso, il suo nucleo familiare) sostiene;

osservato che ogni decisione circa la apprensione della vettura va demandata al Liquidatore, che la sottoporrà al G.D.;

rilevato, infine, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 121 del 4 luglio 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 144 e 146 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia", nella parte in cui non prevedono l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata;

visto l'art. 270 cci;

### **P.Q.M.**

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di [REDACTED], nato a [REDACTED]  
[REDACTED], codice fiscale [REDACTED];

nomina Giudice delegato la dott.ssa Silvia Bianchi;

nomina Liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269 co. 2 cci, la dott.ssa Giorgia Toffanello;

ordina la eventuale trascrizione della sentenza presso gli Uffici competenti;



ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, con le modalità di cui all'art. 270 lett. d) cci, la domanda di restituzione, di rivendicazione e di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art.201 cci;

ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte della liquidazione;

dispone che, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

dispone la pubblicazione del presente provvedimento presso il sito del Tribunale di Venezia;

dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi degli artt. 144 e 146 DPR 30.05.02 n. 115;

avvisa che, ai sensi dell'art. 275 co. 3 ccii, come modificato dal D. Lgs. 136/2024, di immediata applicazione, laddove il compito di Liquidatore sia svolto dal medesimo professionista nominato gestore della crisi, all'OCC verrà liquidato un unico compenso per l'attività svolta dal professionista in entrambe le fasi; detto compenso verrà liquidato dal giudice al termine della procedura, potendosi a tal fine tenere conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, senza che comunque detto accordo sia vincolante per il giudice; l'OCC non dovrà, quindi, presentare istanza di ammissione al passivo per il suo compenso.

Si comunichi anche alla dott.ssa Giorgia Toffanello.

Venezia, 18.2.2026

Il Presidente

